

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CFA  
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 122/CFA– RIUNIONE DEL 12 APRILE 2017

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Avv. Francesca Mite, – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DELLA ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE NUNZIATA, PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**
  - **INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ARCANGELO FRANZESE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**
  - **SQUALIFICA PER GIORNATE 4 INFLITTA AI CALCIATORI DANILO CASTALDO, SEVERINO NAPOLITANO, MIRCO PACIA, FRANCESCO CASTALDO, ENRICO NAPOLITANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**
  - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5052/15 PF16-17 MS/VDB DEL 11.11.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 23.2.2017

Con nota del 11.11.2016, prot. 5052/15 PF 16-17 MS/vdb, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania:

- il sig. Giuseppe Nunziata, all'epoca dei fatti presidente e dirigente accompagnatore della A.S.D. Sporting Domicella per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
- il sig. Arcangelo Franzese, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. Sporting Domicella per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
- il calc. Danilo Castaldo tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
- il calc. Severino Napolitano tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
- il calc. Mirco Pacia tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
- il calc. Francesco Castaldo tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
- il calc. Enrico Napolitano tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
- la A.S.D. Sporting Domicella per violazione dell' artt. 4, comma 1 e 2 C.G.S. con riferimento al comportamento ascritto al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

La Procura Federale ha rilevato che durante la gara ASD Felice Scandone/ASD Sporting Domicella, disputatasi in Montella (AV) il 15/06/2016, valevole per il campionato di 1 categoria del C.R.C., i calciatori indicati in epigrafe -in concorso con i dirigenti sopra indicati e ciascuno con le rispettive

condotte- avrebbero simulato dal 9' al 22' del 2° tempo, infortuni di gioco al solo fine di provocare la sospensione della gara per il venir meno del numero minimo di giocatori per poter continuare una gara.

A dire della Procura Federale, altresì, durante la gara ASD Felice Scandone/ASD Sporting Domicella, disputatasi in Montella (AV) il 15.6.2016, valevole per il Campionato di 1 Categoria del C.R.C., il sig. Giuseppe Nunziata, all'epoca dei fatti presidente e dirigente accompagnatore della A.S.D. Sporting Domicella - in concorso con i tesserati sopra indicati e ciascuno con le rispettive condotte- avrebbe avallato l'uscita dal terreno di gioco dei propri calciatori che avevano simulato gli infortuni, al fine di 1) determinare il venir meno del numero minimo di calciatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto; 2) evitare che sul punteggio di 6-0 in favore della ASD Felice Scandone, la compagine potesse subire altra rete che avrebbe loro precluso il primato della migliore difesa del campionato, con perdita del beneficio connesso.

Sempre a dire della Procura Federale, durante la gara ASD Felice Scandone/ASD Sporting Domicella, disputatasi in Montella (AV) il 15/06/2016, valevole per il campionato di 1 categoria del C.R.C., il sig. Arcangelo Franzese, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. Sporting Domicella -in concorso con il proprio presidente nonché con i tesserati indicati in epigrafe e ciascuno con le rispettive condotte- avrebbe incitato, accompagnandosi anche con il segno del braccio, sul punteggio di 6-0 in favore della ASD Felice Scandone, i calciatori della propria squadra a buttarsi a terra gridando loro "un altro gol che prendiamo, perdiamo il primato della miglior difesa del campionato", al fine di 1) determinare il venir meno del numero minimo di calciatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto; 2) evitare che sul punteggio di 6-0 in favore della ASD Felice Scandone, la compagine potesse subire altra rete che avrebbe loro precluso il primato della migliore difesa del campionato, con perdita del beneficio connesso.

Il Tribunale ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Non risulta che le parti deferite abbiano fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Federale Territoriale – CR Campania, fissata per il giorno 12.02.2017 innanzi al dinanzi al Tribunale Federale Territoriale – CR Campania.

A giudizio del Tribunale Federale Territoriale, sussistono a carico dei deferiti i profili di responsabilità evidenziati dalla Procura federale. Il Tribunale Federale Territoriale - Campania con la decisione impugnata ha accolto il deferimento della Procura Federale Nota n. 5052/15 PF 16-17 MS/VDB DEL 11.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 23.02.2017) per le violazioni analiticamente riportate in epigrafe. In data 24 febbraio 2017, la società A.S.D. Sporting Domicella ha proposto ricorso alla Corte Federale d'Appello, avverso la decisione pubblicata con dispositivo e motivazioni sul Com. Uff. n. 79 del 23.02.2017.

In particolare, il sig. Angelo Rainone, nella qualità di vice presidente della A.S.D. Sporting Domicella, ha impugnato la predetta decisione, formulando in via del tutto preliminare e assorbente, l'eccezione di intervenuta estinzione del procedimento, motivata con l'asserito decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis C.G.S. per l'emissione della pronuncia di prima grado. Questo termine, secondo l'appellante, sarebbe abbondantemente decorso alla data (23.2.2017) della decisione oggi gravata. Segnatamente – ritiene il reclamante- atteso che l'azione disciplinare si esercita con il deferimento, quest'ultimo, come si legge nella comunicazione dello stesso Tribunale Federale Territoriale, è stato disposto dalla Procura Federale in data 11.11.2016, per cui il procedimento di primo grado doveva concludersi (entro 90 giorni) il 9.2.2017. Viceversa, il Tribunale Federale ha pronunciato le proprie decisioni solo mediante la pubblicazione delle motivazioni, eseguita sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 23.2.2017.

Con un secondo motivo di gravame la società reclamante lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre che la violazione e falsa applicazione della normativa federale. All'udienza fissata, per il giorno 12.4.2017 innanzi a questa Corte federale d'Appello, è comparso per la Procura Federale, l'avv. Maurizio Gentile; nessuno è comparso per parte appellante.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate, asserendo non provato che il deferimento fosse pervenuto a conoscenza della reclamante

in data 11.11.2017.

La Corte, letto il ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti accoglimento per i seguenti motivi.

Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 1, C.G.S. per la pronuncia della decisione di primo grado inizia a decorrere dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, dalla data, cioè, in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale Federale il soggetto incolpato (Com. Uff. n. 044/CFA – Riunione del 14.4.2015).

Dalla documentazione prodotta emerge che il deferimento della Procura Federale è stato disposto in data 11.11.2016 e che il Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato le proprie decisioni solo mediante la pubblicazione delle motivazioni, eseguita sul Com. Uff. n. 79 del 23.2.2017, con conseguente violazione dell'art. 34 bis, comma 1, C.G.S. ai sensi del quale “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”.

Per questi motivi, la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV) e dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL'A.S.D. REAL FAC MARANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DI FRANCIA BENITO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E 5, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 39 E 43, DELLE N.O.I.F.;**

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CARTIGIANO FRANCO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F.;**

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. CRISTOFARO PELLICCIA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S. NONCHÉ AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F.;**

- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI EX ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7148/314 PF16-17 MB/CS/SDS DELL'11.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 83 del 9.3.2017)**

Con reclamo in data 17.3.2017, la ASD Real FAC Marano ricorreva avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania (pubblicata nel Com. Uff. n.83 del 9.3.2017) con la quale, in relazione alla violazione della disciplina del tesseramento e della sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, venivano irrogate le sanzioni della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore sig. Di Francia Benito, della inibizione di mesi 3 al presidente della Società sig. Cristofaro Pelliccia ed al dirigente della stessa sig. Franco Cartigiano, e della penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché dell'ammenda di euro 300, alla stessa Società reclamante.

Si deduceva una condizione soggettiva di buona fede, imputandosi al comportamento del vice presidente *pro tempore*, sig. Zoccolella Salvatore, la responsabilità dell'accaduto.

La Corte Federale d'Appello, accogliendo l'eccezione posta dal rappresentante della Procura Federale, deve preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del reclamo, in quanto, dall'esame degli atti del procedimento, l'impugnativa non risulta inviata all'Ufficio della Procura Federale medesima, siccome viceversa previsto espressamente dalla disciplina normativa. Ed infatti, quest'ultima fa obbligo al soggetto ricorrente di inviare alla controparte copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo, e ciò ai fini della predisposizione delle eventuali controdeduzioni, da inviare

nel termine (perentorio) di 3 giorni (cfr. artt. 33, commi 5 e 7, 37 e 38, commi 3 e 6, C.G.S.), e dunque nella prospettiva della garanzia del necessario contraddittorio.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Fac Marano di Marano di Napoli (NA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Francesca Mite, – Componenti;  
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO DELL’A.S.D. CONCORDIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GENNARO MICHELINO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 2 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43 COMMI 1, 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F.;**

- **SQUALIFICA PER 1 GIORNATA INFLITTA AL CALCIATORE RAFFAELE PASQUARIELLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., AGLI ARTT. 39 E 43 N.O.I.F.;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO O ALL’ATTO DI ISCRIZIONE AL PROSSIMO CAMPIONATO E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7699/313 PF 16-17 CS/MB/SDS DEL 24.01.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017)**

Il Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 86 del 16.3.2017, si è pronunciato sul deferimento elevato, in data 24.1.2017, dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti dei Sigg. Michelino Gennaro e Raffaele Pasquarella, rispettivamente Presidente e calciatore della Società ASD Concordia (di seguito anche Concordia), nonché della stessa società Concordia per gli addebiti di seguito trascritti:

a) il Sig. Michelino per rispondere delle violazioni, ai sensi e per gli effetti degli art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, C.G.S., anche in relazione agli art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 (il tesseramento dei calciatori), 43, commi 1 e 6, e 61 (adempimenti preliminari alla gara), commi 1 e 5, delle NOIF; per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Raffaele Pasquarella e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva - agonistica e di dotarlo di copertura assicurativa nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara Roberto Carannante - Concordia del 21.12.2015, valevole per il campionato giovanissimi provinciali ed infine per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale in occasione della stessa gara, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consegnata al direttore di gara;

b) il calciatore Raffaele Pasquarella, per rispondere della violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità), C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S., ed agli artt. 39 (11 tesseramento dei calciatori) e 43 (Tutela medico-sportiva) delle NOIF, per avere preso parte alla gara Roberto Carannante - Concordia del 21.12.2015, valevole per il campionato giovanissimi provinciali nelle file della Società ASD Concordia, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'attività sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

c) e, infine, quanto alla predetta società Concordia, per rispondere sia a titolo diretto che oggettivo, ai sensi e per gli effetti degli art. 4, commi 1, 2, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Gennaro Michelino ed al calciatore Raffaele Pasquarella.

All'esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni:

- al Presidente Gennaro Michelino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;
- alla società A.S.D. Concordia la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nel campionato in corso o all'atto di iscrizione al prossimo campionato ed €300,00 di ammenda;
- al calciatore Raffaele Pasquariello, tenuto conto della giovane età al momento della disputa della gara 21/12/2015, una (1) giornata di squalifica.

Avverso la suindicata decisione il Sig. Michelino Gennaro, Presidente della società Concordia, ha interposto reclamo.

All'udienza di discussione la Procura Federale ha eccepito la inammissibilità del ricorso siccome tardivamente partecipato in data 5.4.2017. Non è, invece, comparso il ricorrente.

La Corte di Appello Federale, a seguito dell'odierna riunione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

### **Motivi della decisione**

La Corte, letto l'atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Tanto a cagione, anzitutto, della inettitudine strutturale del mezzo a configurare una rituale impugnazione della decisione di prime cure.

Ed, invero, ad una piana lettura del ricorso *de quo* emerge con immediatezza come non risultino nemmeno enunciati i motivi di doglianza che renderebbero la decisione gravata suscettiva di riforma.

Risultano, in tal modo, platealmente violate le disposizioni di cui agli artt. 33 comma 5 e 37 C.G.S. nella parte in cui prescrivono che i ricorsi ed i reclami devono essere motivati.

Trova, dunque, applicazione il principio sancito dall'articolo 33 comma 6 C.G.S. a mente del quale "i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili".

Di poi la sanzione della inammissibilità del ricorso s'impone anche sotto altro profilo.

Ed, invero, come efficacemente eccepito dalla Procura, il ricorso in argomento risulta proposto in violazione della rigorosa tempistica prevista dal combinato disposto degli artt. 33, 37 e 38 del CGS che, avuto riguardo alla tipologia di procedimento qui in rilievo, prescrive la proposizione del ricorso (anche mediante notifica alla controparte) entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione.

Nella specie, la decisione di prime cure, resa pubblica con Com. Uff. del Comitato Regionale Campania n. 86 del 16.3.2017, è stata comunicata al ricorrente il 27.3.2017, mentre il ricorso *de quo* risulta partecipato alla Procura solo il 5.4.2017.

Di qui la tardività del mezzo e, dunque, la sanzione della inammissibilità.

Le suddette norme, nella loro cogenza, resa esplicita dal comma 6 del successivo art. 38 C.G.S., a mente del quale "tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori", si pongono, infatti, a presidio, non solo della compiuta attuazione del principio del contraddittorio, ma anche della primaria esigenza di conferire certezza, in tempi brevi, alle situazioni regolate dall'ordinamento federale. Tanto al fine di garantire la regolarità dei campionati.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Concordia Calcio di Napoli (NA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Mario Zoppellari – Componenti;  
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.:**

- **FABRIZIO LONGONE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ USD CARIGNANO) ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 C.G.S. E IN RELAZIONE ALL'ART. 22 BIS, COMMA NOIF;**

## **DELLA SOCIETÀ:**

**- USD CARIGNANO ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5973/57 PF16-17 GR/MB/PP DEL 2.12.2016** (Delibera del Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52/TFT Liguria del 23.02.2017)

1.- Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in esito al deferimento della Procura Federale Interregionale in confronto di Longone Fabrizio (Presidente della U.S.D. Carignano), così provvedeva testualmente: *“Va accolta l’eccezione preliminare d’improcedibilità del deferimento per violazione del termine previsto dall’art. 32 quinquies CGS il quale, al comma 3, dispone che ^la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione, nel registro, del fatto o dell’atto rilevante^. Nella fattispecie i sessanta giorni stabiliti dalla predetta norma, decorrenti dall’iscrizione nel registro del procedimento datata 21.07.2016, sono scaduti il 19.9.2016, mentre la conclusione delle indagini è stata notificata il 14.10.2016. A nulla rileva la giurisprudenza depositata in udienza che si riferisce invece all’inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS.”.*

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n. 52 TFT Liguria del 23.02.2017 e notificata alla Procura Federale, a mezzo corriere, il successivo 1.3.2017.

2.- Con reclamo datato 9.3.2017 e notificato lo stesso giorno, la Procura Federale Interregionale ha proposto gravame avverso questa decisione, affidato a tre motivi.

Con atto del 24.03.2017, la difesa del Longone ha controdedotto nei termini, avendo ricevuto copia della documentazione in data 22.03.2017.

Alla riunione fissata per il giorno 12.4.2017 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore del Longone i quali, preso atto che preliminare a ogni altra questione si è prospettata quella concernente l’ammissibilità del reclamo in relazione al rispetto dei termini di riferimento, hanno limitato le loro esposizioni a tale tema, sollevato dalla difesa del Longone.

E’ principio consolidato, infatti, che solo quando sia stata accertata la sussistenza dell’ammissibilità di un reclamo, diviene possibile valutare la fondatezza dei motivi addotti in detto atto, sicché esclusivamente all’esito di questa disamina la Corte può e deve procedere all’esame del fatto processuale.

Questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Agli atti del presente procedimento è stata versata la dichiarazione resa il 21.3.2017 dal Segretario FIGC L.N.D. Comitato Regionale Liguria, Stefano Rovatti, sulla base della documentazione redatta dal corriere “Autotrasporti F.lli Monzani snc” di Novara, dalla quale si evince che la decisione impugnata è stata trasmessa alla Procura Federale il 28.2.2017 e a questa consegnata il successivo 1 marzo.

Compulsando il rapporto redatto in proposito dal citato corriere, poi, emerge che il documento in discorso, contrassegnato dal n. 004300, è stato recapitato alle ore 12,28 del 1.3.2017.

Tenuto conto che la Procura ha proposto reclamo il 9 marzo e, quindi, dopo la scadenza del termine di sette giorni previsto dall’art.37, comma 1, lettera a), C.G.S., la difesa del Longone ha eccepito la tardività del gravame e la sua improcedibilità.

4.- L’eccezione è fondata e merita accoglimento.

Rileva, però, che il citato art. 37 C.G.S. non contempla una specifica sanzione nel caso di violazione del termine di sette giorni previsto per il reclamo, per cui occorre ricercare nella normativa endofederale una disposizione che colmi questa lacuna.

Sovviene al riguardo il legislatore sportivo, lì dove all’art.1, comma 2, C.G.S., dispone che *“Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”.*

Ed infatti l’art. 37, comma 3, della citata norma di rinvio (CGS CONI), intitolato “Giudizio innanzi alla Corte federale di appello”, così recita: *“Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”.*

Colmata la cennata lacuna, consegue che nella fattispecie in scrutinio trova giusta applicazione la sanzione ora richiamata, sicché il gravame, perché proposto a termine scaduto, va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale.

**5. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. SAVOIA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 4874/1153 PF15-16 AA/AC/CC DEL 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)**

Con ricorso tempestivamente comunicato il sig. Francesco Saverio Maglione, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.C. Savoia S.r.l., ha gravato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017, che gli ha irrogato la sanzione dell'inibizione per 1 anno a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2, C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F..

Il ricorrente affida il proprio gravame ad un unico motivo, eccependo in rito la violazione dell'art. 38, comma 8, C.G.S., per non essere stati, né l'atto di deferimento, né quello di convocazione avanti all'Organo di GS di primo grado, comunicatigli in uno dei luoghi indicati dalla norma citata, con conseguente nullità dell'intero procedimento.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Dagli atti del giudizio, infatti, risulta con sufficiente grado di certezza che tutti gli atti del giudizio - in particolare quello di deferimento del 7.11.2015 e quello di contestazione e convocazione per la riunione del 6.2.2017 - sono stati comunicati al ricorrente, dalla Procura Federale prima e dal Tribunale territoriale poi - presso la sede dell'A.C. Savoia 1908 S.r.l., società della quale il medesimo era Presidente all'epoca dei fatti, ma nell'ambito della quale non rivestiva da tempo alcuna carica, essendo stata la stessa, oltretutto, dichiarata fallita nel maggio del 2015 con conseguente revoca dell'affiliazione F.I.G.C..

Appare palese, quindi, che il luogo di comunicazione degli atti introduttivi del giudizio sia del tutto estranei a quelli tassativamente indicati dall'art. 38, comma 8, C.G.S., anche in considerazione del fatto che il ricorrente risulta tesserato, già dalla stagione sportiva 2015/16, per l'A.S. Melfi S.r.l..

Da ciò discende l'inesistenza - come tale non sanabile - delle predette comunicazioni e la conseguente necessità di annullamento dell'intero procedimento disciplinare e della sanzione all'esito dello stesso inflitta al ricorrente.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Francesco Saverio Maglione e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma l'11 agosto 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio